

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], del Foro di Cosenza, rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] con studio in [OMISSIS], avverso la decisione n. 7/2024 Reg. Sent. emessa dal Consiglio di Disciplina di Catanzaro in data 23.02.2024, depositata in data 22.03.2024 e notificata il 29.04.2024 con la quale si comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è presente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Aniello Cosimato svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso rimettendosi al Collegio per la rideterminazione della sanzione;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo il rideterminarsi della sanzione alla censura.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposta a procedimento disciplinare dinanzi al CDD di Catanzaro, a seguito di un esposto presentato al Coa di Cosenza, per il tramite dell'avv. [AAA] in data 14 giugno 2019, dalla Sig.ra [ESPONENTE]. L'esponente dichiarava di averle conferito un incarico, nel mese di ottobre 2014, al fine di richiedere al suo ex datore di lavoro le differenze retributive e il TFR ma nessuna attività era stata compiuta dall'avv. [RICORRENTE]. Aggiungeva, inoltre, di avere avuto continui e costanti contatti con la professionista, tramite messaggistica whatsapp, intesi ad essere aggiornata sullo stato della pratica e per definire le indispensabili iniziative probatorie da sottoporre al Giudice. In riscontro evidenzia che l'avvocata [RICORRENTE] le avrebbe fornito sempre rassicurazioni sullo stato della pratica dal suo avvio sino alla conclusione, preannunciandole finanche l'imminente pubblicazione della sentenza, l'esito positivo della stessa ed il contenuto del dispositivo. A seguito, però, di un accesso in cancelleria compiuto il 21.11.2018 apprendeva che alcun procedimento era stato incardinato e, tanto meno, nessuna sentenza era stata emessa.

In quella data chiedeva notizie all'Avvocato tramite sistema di messaggistica istantanea e la stessa ammetteva le proprie responsabilità. Successivamente a tale messaggio nessun'altra comunicazione interveniva con la cliente che – pertanto – con pec del 23 febbraio 2019, per il tramite di nuovo difensore chiedeva nuovamente chiarimenti, senza ricevere tuttavia alcuna risposta. Di talché, come anticipato, in data 13 giugno 2019 presentava esposto disciplinare.

L'avv. [RICORRENTE], notiziata dell'esposto, faceva pervenire memorie difensive con le quali contestava gli addebiti e, a tal uopo, evidenziava: i) che il parallelo procedimento penale per violazione dell'art. 380 c.p. (infedele patrocinio) si era definito con la sua archiviazione, ii) che alcuna procura alle liti le era stata mai conferita dall'esponente, iii) che alcun danno aveva cagionato all'esponente in quanto al momento della scoperta delle omissioni non erano maturati i termini di prescrizione e iv) l'inutilizzabilità delle conversazioni avvenute tramite whatsapp in quanto sconosciute.

All'esito il CDD approvava il capo d'incolpazione per come segue:

“Violazione degli artt. 9, co. 1; 10, co. 1; 12; 26, co. 3 e 27, co. 1-6 e 7 del CDF per avere, nella sua qualità, assunto l’incarico di difendere la Sig.ra [ESPONENTE] in una vertenza contro il suo Datore di lavoro, senza aver dato concreto seguito all’incarico predetto, con le necessarie iniziative giudiziali e fornendo false notizie sullo stato dell’ipotetico procedimento nelle conversazioni di messaggi intercorsi con la sua Cliente, in tal modo violando non soltanto norme deontologiche di carattere generale a tutela della dignità, del decoro e dell’immagine professionale (art. 9, co. 1 CAF) e il dovere di fedeltà ed il rispetto del rilievo costituzionale e sociale della funzione difensiva (art. 10 CdF) quanto i specifici doveri di adempimento del mandato (art. 26 CdF) e dovere di informazioni (art. 27 CdF) Fatti commessi in Cosenza a partire dall’Ottobre 2014 con permanenza sino a Febbraio 2016”.

Nel corso del dibattimento veniva sentita l’esponente, la quale confermava il contenuto dell’esposto e la autenticità dei messaggi whatsapp scambiati, pertanto la sezione rinunciava all’audizione dell’Avv. [AAA]. Altresì, l’esponente riferiva di aver firmato un foglio dall’Avv. [RICORRENTE] ma non ricordava se si trattasse della procura alle liti, di aver nell’occasione consegnato i documenti alla medesima versandole anche un fondo spese pari ad € 170,00.

All’esito del dibattimento, il CDD di Catanzaro –ritenuta la responsabilità dell’incolpata in merito ai fatti contestati ed applicato l’art. 22, n. 2, lett. b) CdF-, comminava la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi 4, atteso che non solo non era stato adempiuto un incarico in forza di un mandato conferitole, ma l’incolpata aveva avuto una condotta ingannatoria verso il cliente.

Avverso il provvedimento del CDD l’incolpata ha proposto ricorso al CNF per i seguenti motivi:

- *Inapplicabilità dell’art. 26 CDF per omesso rilascio di procura alle liti.*

Secondo la ricorrente il provvedimento del CDD sarebbe errato in quanto per poter contestare l’inadempimento al mandato sarebbe stato necessario che il cliente avesse conferito la procura alle liti e tale circostanza non sarebbe emersa nel corso del dibattimento.

- *Inutilizzabilità delle conversazioni a mezzo whatsapp - Erronea valutazione degli elementi probatori.*

La ricorrente ritiene errata la decisione del CDD, nella parte in cui ha fondato il proprio percorso argomentativo sulla base delle conversazioni whatsapp intercorse tra la stessa e la sig.ra [ESPONENTE], in quanto contestate, perché erano su supporto cartaceo e non in originale digitale e, quindi, senza valore probatorio.

- *Eccessività della sanzione irrogata*

Il ricorrente impugna la tipologia di sanzione irrogata ritenendola eccessiva tenuto conto che alcun danno era stato provocato all'esponente, non essendo maturati i termini di prescrizione, e che la stessa non aveva mai subito un procedimento disciplinare in 30 anni di professione.

La ricorrente pertanto chiede: i) il proscioglimento con la formula "*non esservi luogo a provvedimento disciplinare*", ii) in subordine l'applicazione del richiamo verbale, iii) in ulteriore subordine l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento poiché il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpata si asterrà dal compiere altre infrazioni e iv) in estremo subordine, l'applicazione della sanzione della censura, atteso che la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpata e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che la medesima non incorrerà in altra infrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va specificato che la cessazione della condotta addebitata all'incolpato si è consumata – come chiaramente si evince dalla decisione impugnata – solo in data 23. 2.2019 in coincidenza con la revoca dell'incarico comunicata dal nuovo difensore con la richiesta di chiarimenti.

Tanto premesso, con i motivi di gravame, la ricorrente censura l'appellata decisione del CDD di Catanzaro ritenendola illegittima ed erronea in dipendenza del travisamento dei fatti e difetto di prova.

Le doglianze sono destituite di ogni fondamento.

La ricorrente deduce nel ricorso di non avere ricevuto mandato dall'esponente, pertanto, non avrebbe potuto instaurare alcun giudizio.

Occorre evidenziare che le risultanze del procedimento disciplinare svoltosi dinanzi al CDD di Catanzaro depongono invece in senso contrario, atteso che fra l'esponente e la ricorrente si è certamente instaurato un rapporto professionale perché dalla messaggistica intercorsa si fa riferimento alle udienze celebrate e, addirittura, ad una sentenza, peraltro mai depositata stante la mancanza del giudizio incardinato.

In relazione poi al procedimento penale conclusosi con un provvedimento di archiviazione del Gip di Cosenza, a giudizio dell'incolpata tale circostanza avrebbe dovuto indurre il CDD ad emettere conforme provvedimento.

Le argomentazioni sul punto non possono essere accolte, come evidenziato nella decisione qui appellata, atteso che il procedimento disciplinare si svolge con motivazioni del tutto

autonome rispetto a quello penale, come peraltro ha puntualizzato il P.M. in relazione ai fatti che possono formare oggetto di rilievi di carattere deontologico.

Emerge, invece, una rappresentazione ben diversa del rapporto intercorso fra le parti che si sostanzia nel mancato espletamento del mandato ricevuto, dal quale emerge una condotta aggravata da affermazioni non veritiere rilasciate e riportate nella prodotta messaggistica.

A tal proposito e contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, i messaggi scambiati su whatsapp costituiscono una forma di prova legale e possono essere presentati come tale in un processo giudiziario in quanto assumono un valore probatorio anche nel caso in cui vengono contestate dalla parte nei confronti della quale vengono prodotti. (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/04/2023, n. 11197; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 dell'11 luglio 2023)

La censura relativa al materiale probatorio acquisito, quindi, non coglie nel segno atteso che, in base a costante e uniforme giurisprudenza, in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta sulla scorta delle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali.

Dal compendio probatorio acquisito nel corso del procedimento dinanzi al CDD di Catanzaro emerge con palmare evidenza che tra le parti è intercorso un rapporto professionale finalizzato a richiedere il pagamento di differenze retributive e del TFR all'ex datore di lavoro della esponente e che l'incolpata non ha nemmeno provveduto ad inviare a quest'ultimo una formale costituzione in mora. Inoltre, elementi concordanti, scaturenti dalle dichiarazioni della Sig.ra [ESPONENTE] e dalla documentazione agli atti, inducono a ritenere l'effettivo rilascio della procura alle liti finalizzata alla instaurazione del giudizio, peraltro mai incardinato nonché una condotta ingannatoria posta in essere dall'avv. [RICORRENTE].

Il CDD di Catanzaro ha sanzionato l'odierna ricorrente per la violazione delle norme deontologiche sopra riportate con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi quattro.

Al fine di valutare la corretta dosimetria della sanzione applicata, in considerazione della gravità e della natura del comportamento deontologicamente non corretto che si appalesa dalla complessiva valutazione della fattispecie concreta, si rileva che nel caso in esame appare particolarmente intenso il grado della colpa pertanto risulta congrua la sanzione della sospensione di mesi quattro dall'esercizio della professione forense comminata all'incolpata dal CDD di Catanzaro con motivazione corretta ed immune da vizi, per tutto ciò il ricorso va rigettato con conseguente conferma della irrogata sanzione disciplinare della sospensione per mesi quattro dall'esercizio dell'attività professionale.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 maggio 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà